



TRIBUNALE DI LANCIANO
Ufficio Unico notificazioni, esecuzioni e protesti
Via Fiume n. 5 – Tel. 0872/713534 - 729093

Prot. 14/2008

Lanciano, 31/01/08

Al Sig. Presidente
del Tribunale di
Lanciano (CH)

Oggetto: Quesito sul computo delle distanze per il calcolo dell'indennità di trasferta. Art. 28 DPR n° 115/2002.

Il sottoscritto dott. D'AMICO Umberto, Ufficiale Giudiziario Dirigente l'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Lanciano, premesso

- che l'art. 28 del DPR n° 115/2002 stabilisce che l'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta della stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica:

1) quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse ;

2) quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero , compiendoli nello stesso Comune , deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri;

-che da quanto esposto sembra evincersi che sia prevista la duplicazione delle indennità di trasferta, in base alle corrispondenti fasce chilometriche, nelle ipotesi di atti compiuti in Comuni diversi o, se da compiersi nello stesso Comune, nel caso occorra percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, stante l'intrinseco interesse generale rivestito dalle stesse, richiede al Superiore Ministero precisazioni in merito al seguente quesito:

quali sono le modalità di computo delle indennità di trasferta nelle ipotesi di atti a richiesta della stessa parte da eseguirsi in Comuni diversi o da compiersi nello stesso Comune ma qualora si debba percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

L'Ufficiale Giudiziario Dirigente
(dott. Umberto D'Amico)



Ministero della Giustizia

Dipartimento Dell' Organizzazione Giudiziaria, Del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

UFFICIO VI

Prot. n.6/1003-01/2008/MGM

Roma, 1 FEB. 2008

**AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI
LANCIANO**

OGGETTO: quesito sul computo delle distanze per il calcolo dell'indennità di trasferta. Art. 28 DPR n° 115/2002.

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto posto dall'ufficiale giudiziario dirigente l'Ufficio NEP di Lanciano, si condividono le argomentazioni riportate nel numero 1 e 2.

Pertanto, spettano tante indennità di trasferta per quanti sono i destinatari nella misura corrispondente alla fascia chilometrica di riferimento di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 115/2002 sia quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, sia quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Infine si precisa che l'inciso "diversi atti del suo ufficio" si riferisce non solo al numero di atti richiesti nei confronti di uno o più destinatari, ma possa ricomprendere anche l'ipotesi di uno stesso atto da eseguirsi nei confronti di uno o più destinatari, non rinvenendosi, nelle norme che regolano la materia, alcuna causa ostativa od una valida motivazione per differenziare le due fattispecie.

Si prega l'Ufficio in indirizzo di voler rendere partecipe il dirigente l'UNEP presso il Tribunale di Lanciano dell'orientamento ministeriale espresso.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO F.F.
(Giovanna Arcieri)**